

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita -
Presidente -
Dott. SCODITTI Enrico -
Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio -
Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale -
Consigliere -
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel.
Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5703/2016 R.G. proposto da:

V.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
d'Atri,
con domicilio eletto in Roma, via Giulia, n. 66, presso il
suo
studio;
- ricorrente -
contro

F.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Casa,
con
domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 28, presso il suo
studio;
- controricorrente -

A.E., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo
La Corte,
con domicilio eletto in Roma, via Sannio, n. 61, presso il
suo
studio;
- controricorrente -

Fe.Al., F.F., D.V.R. e
D.V.M.,
anche quali eredi di F.G.;
- intimati -

Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 18 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1.

RITENUTO

V.F. avviava procedura esecutiva immobiliare nei confronti di Fe.Al., A. e F., nonché di A.E., D.V.R. e M..

Il Tribunale di Roma, ravvisata la necessità di procedere a giudizio di divisione immobiliare, sospendeva la procedura esecutiva e avviava quella di divisione del bene. Quindi ordinava all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti dei comproprietari, nonché nei confronti dei creditori ipotecari Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e di Equitalia Sud S.p.A.; tali due creditori restavano contumaci nel giudizio di primo grado.

Instauratosi il regolare contraddittorio, il procedimento veniva interrotto per il decesso di F.G.; la riassunzione del giudizio veniva operata senza notifica ai creditori ipotecari rimasti contumaci. Il Tribunale ordinava dunque di integrarsi il contraddittorio nei loro confronti. L'attore provvedeva all'integrazione del contraddittorio notificando unicamente l'ordinanza che imponeva tale obbligo, senza tuttavia notificare l'atto di riassunzione.

Il Tribunale di Roma ravvisava in ciò un elemento di irritualità dell'integrazione del contraddittorio e dichiarava, conseguentemente, l'estinzione del giudizio di divisione.

Contro tale decisione il V. proponeva appello La Corte d'appello di Roma, riteneva che l'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei termini dovesse essere impugnata mediante reclamo dinnanzi al collegio, anzichè proponendo appello, che veniva quindi dichiarato inammissibile.

La decisione è stata fatta oggetto, da parte del V., di ricorso per cassazione articolato in due motivi. Fe.Al. ed A.E. hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Il V. e la A. hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Devono essere esaminate preliminarmente le eccezioni di nullità formulate dall' A., secondo la quale il ricorso non è stato sottoscritto dal difensore e pure la procura - che non sarebbe neppure circostanziata e specifica - non presenta la sottoscrizione del ricorrente, nè la certificazione di autenticità da parte dell'avvocato.

In realtà, le denunciate omissioni formali riguardano solamente la copia "di cortesia" del ricorso, mentre sia l'originale, sia la copia notificata alla controricorrente e presente nel suo fascicolo di parte risultano debitamente sottoscritte.

Parimenti infondata è la censura di carenza di specificità della procura. Questa, infatti, è stata redatta in calce al ricorso e contiene un espresso riferimento allo stesso. Pertanto, presenta certamente i requisiti minimi perchè la si possa considerare una procura speciale validamente rilasciata per il presente giudizio.

Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 308 e 630 c.p.c.. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l'appello avverso l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il procedimento di divisione. A tale ordinanza, infatti, si sarebbe dovuta riconoscere natura di sentenza, con la conseguenza che lo strumento corretto per l'impugnazione era l'appello.

Il ricorso è fondato.

La decisione della Corte d'appello si basa sull'assunto che il provvedimento di estinzione per inattività delle parti sia stato pronunciato ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e che, pertanto, il corretto strumento d'impugnazione dovesse essere il reclamo previsto dal terzo comma della citata disposizione.

Si tratta di un assunto erroneo, in quanto l'art. 630 c.p.c., riguarda il caso di omessa riassunzione o prosecuzione del processo esecutivo. Nella specie, invece, si tratta di inattività delle parti (mancata tempestiva riassunzione a seguito di interruzione) nell'ambito del processo di divisione giudiziale dell'immobile pignorato. Il provvedimento appellato, infatti, è stato testualmente pronunciato ai sensi dell'art. 307 c.p.c..

In particolare, quando il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla divisione giudiziale ai sensi dell'art. 600 c.p.c., comma 2, per effetto di quanto previsto dall'art. 601 c.p.c., l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o sia pronunciata una sentenza di primo grado passata in giudicato o una sentenza di appello.

Occorre dunque distinguere la riassunzione del processo esecutivo, sospeso, ai sensi dell'art. 601 c.p.c., in attesa della divisione giudiziale dell'immobile pignorato, dalla riassunzione dello stesso giudizio di divisione, interrottosi per decesso di una delle parti.

Qualora le parti non riassumessero nei termini l'azione esecutiva, dopo la definizione del giudizio di divisione, andrebbe dichiarata l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.. Ma nel caso di specie, in cui si trattava di dover riassumere il giudizio di divisione giudiziale che era stato interrotto, trovava applicazione l'art. 307 c.p.c..

Ciò posto, quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, con la conseguenza che esso è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012, Rv. 622478; Sez. 1, Sentenza n. 22917 del 11/11/2010, Rv. 615629).

Pertanto, è processualmente corretto l'operato del V., che ha proposto appello avverso l'ordinanza di estinzione. Il gravame non poteva essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata deve essere cassata.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, con il quale si deduce innanzi a questa Corte un accertamento (quello relativo alla ritualità della riassunzione e quindi, in sostanza, alla fondatezza dell'appello) che dovrà essere invece effettuato dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2018